

Codice A1816B

D.D. 24 novembre 2021, n. 3471

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNPO034 (servitù) - RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE per il mantenimento di n. 1 ponte sul rio Groglio, nel comune di VICOFORTE (CN). Richiedente: Soc. EDILSERVICE di NASI A. & C. S.N.C. con sede a Vicoforte (CN).



ATTO DD 3471/A1816B/2021

DEL 24/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNPO034 (servitù) – RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE per il mantenimento di n. 1 ponte sul rio Groglio, nel comune di VICOFORTE (CN). Richiedente: Soc. EDILSERVICE di NASI A. & C. S.N.C. con sede a Vicoforte (CN).

- Vista la domanda di **rinnovo concessione demaniale** presentata in data **17/06/2021**, Soc. EDILSERVICE di NASI A. & C. S.N.C. con sede a Vicoforte – S.S. 28 Loc. Olle n. 50, nella persona del Sig. NASI Adolfo in qualità di legale rappresentante della Società per occupazione di area demaniale con attraversamento del corso d'acqua Rio Groglio con passerella della superficie di mq. 37,38, nel territorio del Comune di Vicoforte in località Olle, come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;
- Vista l'autorizzazione idraulica P.I. n. 3661 rilasciata dal Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, l'Autorità Idraulica competente, con determinazione dirigenziale n. 478/25.6 in data 06.05.1998;
- Precisato che tutte le prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione idraulica di Polizia Fluviale n. 3661 si intendono integralmente richiamate e confermate con il presente provvedimento. In particolare dovranno essere attuati **interventi di manutenzione sia dell'alveo che delle sponde nella porzione di alveo a monte e a valle del ponte, necessari per mantenere in efficienza nel tempo l'attraversamento - tramite semplice comunicazione a firma di Tecnico abilitato almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori;**
- Visto il pagamento delle spese istruttorie in data 27.09.2021 (nota prot. n. 44903 del 28/09/21);

- Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione.
- Considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.
- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visti gli art. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- Vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- Vista la L.R. n. 20/2002 e s.m.i. e la L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- Visto il D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Visto l'art. 1 della L.R. 23/2008;

determina

- di concedere **alla Soc. EDILSERVICE** di NASI A. & C. S.N.C. con sede a Vicoforte – S.S. 28 Loc. Olle n. 50, il **RINNOVO** della concessione demaniale per il mantenimento di n. 1 ponte sul rio Groglio, nel comune di VICOFORTE (CN), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa;

- di accordare la concessione a per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2030**;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro **268,00** (duecentosessantotto/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte e di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

- di dare atto che l'importo di Euro **268,00** (duecentosessantotto/00) a titolo di canone anno 2021 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

- di dare atto che l'importo di Euro **46,00** (quarantasei/00) versato a titolo di cauzione infruttifera (definito nella misura di Euro **536,00** - due annualità del canone – a cui vanno dedotti l'importo della cauzione versata alla stipula del Disciplinare Rep. n. 2375 del 13/09/2012 pari a Euro **490,00**) sarà accertato sul capitolo 64730/2021 e impegnato sul capitolo 442030/2021;

- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù) –

CNPO034

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata il **RINNOVO della CONCESSIONE DEMANIALE** relativo al mantenimento di n. 1 ponte sul rio Groglio, nel comune di VICOFORTE (CN) ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Richiedente: **Soc. EDILSERVICE di NASI A. & C. S.N.C. con sede a Vicoforte (CN)** , nella persona del Sig. NASI Adolfo in qualità di legale rappresentante della Società, **residente in** (C.F.).

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il **RINNOVO della CONCESSIONE DEMANIALE** relativo al mantenimento di n. 1 ponte sul rio Groglio, nel comune di VICOFORTE (CN) ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i., come indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza .

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento all'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. n. 3661 rilasciata dal Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, l'Autorità Idraulica competente, con determinazione dirigenziale n. 478/25.6 in data

06.05.1998 ed alla Dichiarazione rilasciata da Tecnico abilitato datata 14/06/2021 relativa alla non modificazione dello stato dei luoghi.

La gestione, la manutenzione ed il mantenimento del manufatto dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nell'Autorizzazione sopra richiamata.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni nove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2030**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e

provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Si richiamano altresì tutti gli adempimenti e le prescrizioni contenuti nella Determinazione N. del, che si intendono integralmente riportate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 268,00** (duecentosessantotto/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone. Pertanto dovrà essere versato un importo integrativo di **Euro 46,00** (quarantasei/00) (definito nella misura di **Euro 536,00 - due annualità del canone – a cui vanno dedotti l'importo della cauzione versata alla**

stipula del Disciplinare Rep. n. 2375 del 13/09/2012, pari a Euro 490,00).

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)